

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 2/FEL.

Nuova competenza sanzionatoria in materia di tutela dei consumatori successiva all’approvazione della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 “Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti”.

Agli Organi di Controllo

e in particolare:

Alle Aziende Sanitarie Locali

Ai Carabinieri per la Tutela della Salute

N.A.S. Torino

N.A.S. Alessandria

*Al Comando Regionale del Piemonte
della Guardia di Finanza*

Alla Polizia Municipale di Torino

Alla Questura di Torino

LORO SEDI

La legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 “Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dello scorso 29 ottobre ed in vigore dallo scorso 13 novembre, prevede espressamente che “le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e che tale trasferimento abbia ad oggetto anche le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge quando il relativo procedimento non sia concluso.

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni saranno di spettanza delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che procederanno ad irrogarle a seguito della trasmissione dei rapporti amministrativi di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il riferimento di cui alla legge regionale 24/2009 va inteso nel senso che ogni violazione di carattere amministrativo, già di competenza regionale, sia da trasmettere per competenza alle Camere di Commercio, non solo in relazione alle fattispecie di cui al decreto legislativo 109/1992 ma anche in relazione ad ogni altra normativa che a tale fonte faccia riferimento (ad esempio il Regolamento CE 182/09 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva) e/o che sia connotata dallo stesso oggetto giuridico individuato nella tutela del consumatore (relativamente alla etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari).

Resta salva la competenza sanzionatoria in particolare per la tutela della salute pubblica già attribuita alle A.S.L. secondo i disposti della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 “Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia”.

Il Settore Avvocatura della Regione Piemonte (telefono 011.4322952) rimane a disposizione degli interessati per ogni chiarimento e/o ogni collaborazione necessaria.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Visto
L'Assessore
Legale e Contenzioso
Sergio Deorsola